

L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

L'obbligo di corrispondere il compenso al **domiciliatario** - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

L'avvocato che non abbia fatto provvedere dal suo cliente al pagamento del compenso al Collega **domiciliatario** pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l'eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus.

In ogni caso, l'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

[art. 43 Codice deontologico forense](#)